



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Via Spalato, 10 – 04100 Latina
Tel. 0773 691252

Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: dplnd.latina@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026 Comunicato Ufficiale n. 98 del 8/04/2026 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

ATTIVITA' PROVINCIALE CALCIO A 11 L.N.D.

Risultati Gare

Pag. 2

Giustizia Sportiva

Pag. 2/3

Elenco risultati

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 1/04/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R		
VIRTUS S. MICHELE E DONATO	- AKKADEMY APRILIA	VBGS

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Tamburini, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Niglio Gianmichele e dal rappresentante dell'A.I.A., Dott. Nicola D'Alberti, nella seduta del 08/04/2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE

GARE DEL 1/ 4/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

VIRTUS S MICHELE E DONATO - AKKADEMY APRILIA

IL GIUDICE SPORTIVO

- Letto il referto dell'arbitro;
 - Visto il preannuncio di reclamo,
 - Letto il successivo reclamo presentato dalla Società Virtus S. Michele e Donato;
 - Rilevato che la reclamante ha chiesto di disporsi la perdita della gara a carico della Società Akkademy Aprilia per avervi fatto partecipare calciatori in posizione irregolare;
 - Rilevato che la reclamante non ha allegato prova del versamento della tassa reclamo, né tantomeno ha formulato richiesta di addebito sul conto intestato alla medesima;
 - Rilevato che, stante tale omissione, il reclamo è inammissibile;
 - Considerato, tuttavia, che sulla posizione irregolare dei calciatori il Giudice Sportivo Territoriale può procedere anche d'ufficio ai sensi dell'art.66 comma 1 lett.a) del CGS;
 - Rilevato, in particolare, che la Società Virtus S. Michele e Donato ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara disputata il 01.04.2026 in prosecuzione della gara disputata il 28.02.2026 e sospesa dall'arbitro al minuto 11 del secondo tempo come da C.U. n.80 del 03.03.2026;
 - Rilevato più in particolare che la reclamante ha lamentato l'irregolarità della gara per tre diversi motivi:
 - 1) con il primo motivo ha dedotto che i calciatori Squitieri Riccardo, Vitrano Simone Vincenzo, Nica Alexander Geo, Santoro Giordano, Mearelli Roberto e Coccia Alessio non potevano partecipare alla prosecuzione della gara in quanto non erano titolari nella lista del 28.02.2026;
 - 2) con il secondo motivo ha dedotto che il calciatore Massimino Matteo nonostante fosse stato sostituito al minuto 51 nella gara del 28.02.2026, risultasse nuovamente titolare nella prosecuzione della gara del 01.04.2026;
 - 3) con il terzo motivo ha dedotto che il calciatore Santori Giordano era stato squalificato con il C.U. n.75 del 24.02.2026 e dunque non avrebbe potuto partecipare alla gara del 28.02.2026.
- I primi due motivi sono infondati, mentre il terzo, comunque inammissibile al pari dei primi due per le ragioni sopra esposte, merita tuttavia di essere condiviso.
- Ed invero l'art.30 comma 4 del Regolamento della L.N.D., come modificato dal C.U. n.160/a della F.I.G.C. del 10.02.2020, prevede che: "La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art.10 del CGS avviene con le seguenti modalità:
- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
 - b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte dal direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli Organi Disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque".

Nel caso di specie, quanto al primo motivo è irrilevante che i calciatori non fossero in lista per la gara del 28.02.2026, essendo sufficiente che gli stessi a quella data fossero tesserati per la Società.

Quanto al secondo motivo, dall'esame del referto del 28.02.2026 non risulta che il calciatore Massimino Matteo fosse stato sostituito.

Il terzo motivo è invece fondato.

Ed invero, il calciatore Santoro Giordano era stato effettivamente squalificato con il C.U. n.75 del 24.02.2026 e dunque trova applicazione l'art.30 comma 4 n.iii) del Regolamento della L.N.D., secondo il quale "i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione".

Visti gli artt. 10 comma 6 lett.a), 66 comma 1 lett.a) del CGS, nonché l'art.30 comma 4 n.iii) del Regolamento della L.N.D.

DISPONE

- dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Virtus S .Michele e Donato;
- di infliggere la perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della Akkademy Aprilia;
- di inibire il Dirigente Accompagnatore Signor Venturini Roberto della Akkademy Aprilia sino al 15.04.2026;
- di squalificare il calciatore Santoro Giordano (Akkademy Aprilia) per una giornata

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

AKKADEMY APRILIA
Vedi disposto del Giudice Sportivo Territoriale

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/ 4/2026

VENTURINI ROBERTO (AKKADEMY APRILIA)
Vedi disposto del Giudice Sportivo Territoriale

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANTORO GIORDANO (AKKADEMY APRILIA)
Vedi disposto del Giudice Sportivo Territoriale

CALCIATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALFARANO SALVATORE (VIRTUS S MICHELE E
DONATO)

**Il Giudice Sportivo
Avv. Maurizio TAMBURINI**

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Pubblicato in Latina l'8 Aprile 2026

**IL SEGRETARIO
Roberto D'AMICO**

**IL DELEGATO PROVINCIALE
Raffaele VALENTE**